

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«CAMMINO DI SAN BERNARDINO DA SIENA IN TOSCANA-APS»

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “CAMMINO DI SAN BERNARDINO DA SIENA IN TOSCANA - APS” in sigla “A.C.S.B. - APS” da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di San Giovanni Valdarno e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ DELL'A.C.S.B

L’associazione ha come scopo quello di realizzare sul territorio della Toscana un «cammino religioso» ispirato alla figura e ai luoghi di San Bernardino da Siena.

Al momento sono previste due parti: un tratto iniziale, da San Giovanni Valdarno a Siena, a cui sarà aggiunto un secondo tratto da Siena a Massa Marittima. Non sono escluse successive varianti e integrazioni, sia per raggiungere altre destinazioni significative che per favorire l’utenza.

Il percorso sarà individuato e approvato nelle sue diverse parti dai soci convocati in assemblea e il tratto iniziale si inaugurerà ufficialmente il 19 maggio 2024.

Il cammino è pensato in primo luogo per la fruizione da parte dei pellegrini, in quanto «cammino religioso». L’Associazione tutelerà e promuoverà le caratteristiche che garantiscano e favoriscano la sua specificità di «cammino religioso»

L’associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:



- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione per valorizzare e promuovere il «Cammino di San Bernardino da Siena in Toscana» intende realizzare le seguenti attività:

- promuovere studi, ricerche, convegni ed eventi in ambito storico, culturale, religioso che riguardino, anche indirettamente, il Cammino e la figura di San Bernardino da Siena
- accrescere l'interesse per la tutela e la conoscenza della natura e dell'ambiente anche con interventi concreti
- accrescere la conoscenza e il rispetto per le tradizioni, i beni culturali e architettonici del territorio, sia materiali che immateriali, anche con interventi concreti
- organizzare e gestire eventi sportivi, teatrali, cinematografici, culturali, gastronomici che riguardino, anche indirettamente, il Cammino e la figura di San Bernardino da Siena
- organizzare e gestire attività per il supporto, l'informazione e l'accoglienza dei pellegrini e degli interessati al Cammino.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART 3 – ORGANI ASSOCIATIVI

L'A.C.S.B ha i seguenti organi di gestione:

- Presidente
- Vice-presidenti in numero di due
- Assistente spirituale, sacerdote
- Gruppo direttivo (ne fanno parte anche Presidente, Vice-presidenti, Assistente Spirituale)
- Assemblea dei Soci (ne fanno parte tutti i soci in regola con la quota associativa)

Il Gruppo direttivo è composto oltreché dal Presidente e dal Vice-presidente, da un minimo di cinque a un massimo di dieci Soci.

Le cariche del Presidente, del Vice-presidente e la nomina nel gruppo direttivo rimangono valide per tre anni, salvo il reintegro per dimissioni o altri motivi attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo o indicando elezioni suppletive.

ART. 4 – SOCI

Possono essere Soci della A.C.S.B., senza un limite al numero di aderenti, tutti coloro che ne condividono le finalità di seguito esposte e che si impegnano a contribuire alla loro realizzazione, a seguito del versamento della quota sociale annuale, secondo un importo deciso in assemblea.

L'ammissione è accettata dal Gruppo direttivo a seguito della presentazione di apposita domanda scritta che comprenda dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto.

Quanti sottoscrivono l'Atto costitutivo saranno "Soci fondatori"; le persone fisiche che aderiscono successivamente saranno "Soci ordinari" mentre gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro saranno "Soci sostenitori" e verranno rappresentati da un singolo delegato per ciascun ente.

Le quote potranno essere diverse tra fondatori, ordinari e sostenitori, secondo le decisioni dell'assemblea.





Il gruppo direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Si può recedere dalla qualità di Socio con notifica scritta indirizzata al Gruppo direttivo o sospendendo il versamento delle quote associative, con effetto di recesso dopo sessanta giorni dalla scadenza di pagamento annuale.

La qualifica di associato si perde anche per morte, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 60 giorni.

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi



gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 – ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto

Le Assemblee dei Soci possono essere richieste in qualsiasi momento, con una frequenza massima di una ogni sessanta giorni, dal Presidente, o dal Vice-presidente, o dalla maggioranza del Gruppo direttivo, o da almeno dieci Soci.

L'Assemblea si riunisce comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Tutte le convocazioni contenenti il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, devono essere inviate, a cura del Gruppo direttivo, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Alle riunioni e alle assemblee si potrà partecipare in presenza o da remoto.

In caso di votazione sarà necessario verificare, da parte del Gruppo direttivo, l'identità di ciascuno dei votanti.

La delega di voto è ammessa, deve essere presentata per iscritto; ogni socio potrà rappresentare al massimo tre deleghe.

L'assemblea ha le competenze inderogabili di cui all'art. 25 del CTS.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria per le modifiche all'Atto costitutivo e/o allo Statuto, per lo scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione è regolarmente costituita, in prima convocazione alla presenza dei 2/3 degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.

ART. 7 – GRUPPO DIRETTIVO O ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato dal Presidente e dal vice presidente eletti direttamente dall'assemblea e da un numero di componenti, compreso tra 5 e 10, nominati sempre dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione (scegliere se inserire o meno la possibilità di partecipazione on line).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori; è solo obbligatorio indicare nello Statuto a chi spetta la rappresentanza legale).

ART. 8 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea (o dall'Organo di amministrazione) tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente)



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 – REGOLAMENTO

Ai fini di un buon funzionamento dell'A.C.S.B. APS e del perseguimento degli scopi sociali il Gruppo direttivo predispone un Regolamento per i Soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che, approvandolo, lo renderà vincolante.

Il regolamento concerne le modalità per l'attuazione delle attività, le norme di base sullo stile di comportamento dei membri dell'A.C.S.B. APS., l'elenco degli incarichi logistici per il buon funzionamento dell'A.C.S.B. APS, oltre a quelli previsti nel presente Statuto, e quanto si riterrà necessario per una buona ed efficace organizzazione.

Il Regolamento potrà essere modificato con delibera assembleare senza modificare il presente Statuto.

ART. 10 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e

privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 13 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



UFFICIO DELLE ENTRATE MONTEVARCHI

La presente copia è conforme all'originale
qui presentata e registrata il 29/5/2024
al n. 367 Vol. Serie 3



[Handwritten signature]

